



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 92
Informativa.

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico.

Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91⁽¹⁾ coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112⁽²⁾ recante *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*. Modifiche agli artt. 68, 69 e 71 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S)

Per opportuna conoscenza e norma di servizio si comunica che con il Decreto in oggetto, sono state apportate delle modifiche al Titolo III, Capo I “*Degli spettacoli e trattenimenti pubblici*” del TULPS⁽³⁾.

In particolare ora è previsto l’istituto della SCIA, in luogo dell’autorizzazione, per le attività disciplinate dagli artt. 68, 69 e 71, che riguardano *eventi sino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, [...], previa presentazione allo sportello unico per le attività produttive o all’ufficio analogo.*

Di seguito si riporta il testo coordinato degli articoli sopracitati.

Testo previgente

Testo in vigore dal 9/10/2013

Art. 68	Art. 68
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.	Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. <i>Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.</i> Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Testo previgente

Testo in vigore dal 9/10/2013

(1) G.U. n. 186 del 09.08.2013

(2) G.U. n. 236 del 08.10.2013

(3) Art. 7 comma 8 bis D.L. n. 91/13 convertito con L. n. 112/13

Art. 69	Art. 69
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.	Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. <i>Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.</i>

Testo previgente

Testo in vigore 9/10/2013

Art. 71	Art. 71
Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.	Le licenze <i>e le segnalazioni certificate di inizio attività</i> , di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Per completezza d'informazione si riporta, inoltre, il contenuto dell'art. 4 *bis* del decreto in parola, che introduce, all'art. 52 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio"⁽⁴⁾, il comma 1 *bis*, per l'applicazione del quale, tuttavia, saranno necessari appositi provvedimenti determinativi da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, in concorso con gli enti locali interessati.

Art. 4 bis Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili

1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.»

CSLV/CC

Addì, 17/10/2013

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

(4) D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 52, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.* (GU n.45 del 24-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 28)